



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 17 dell'8 marzo 2016

OGGETTO: Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale in occasione del referendum del 17 aprile 2016.

Schema di deliberazione n. 13 del 29 febbraio 2016

Verbale n. 5

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

Assiste il Segretario generale **cons. Stefano Toschei**

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

- VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2012, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche e, in particolare il Titolo IV, capo II (Attività di informazione e comunicazione);
- VISTA** la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato conferito al cons. Stefano Toschei l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio;
- VISTA** la determinazione 20 novembre 2015, n. 715, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale ha delegato il dott. Luigi Lupo all'espletamento di ogni adempimento concernente le materie attribuite all'Ufficio Comunicazione e all'Ufficio Stampa con la sopra richiamata determinazione n. 45/2014 e ss.mm.;
- ATTESO** che sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016 con il quale sono stati convocati i comizi per il giorno di domenica 17 aprile 2016 per il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: *«per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»*;
- VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, ai sensi del quale *«Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»*;

- VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) che individua i soggetti, le finalità, le forme e gli strumenti della comunicazione e dell'informazione istituzionale;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 20 dicembre 2012 n. 654/12/CONS, con la quale si rileva che «*i gruppi costituiti nell'ambito delle Assemblee legislative, pur essendo articolazioni organizzative delle Assemblee medesime, sono nel contempo emanazione dei partiti politici, ossia di organismi non riconducibili alla pubblica amministrazione*»;
- CONSIDERATO** che la *ratio* della sopra richiamata disposizione normativa, durante il periodo "sensibile" individuato, è:
- per un verso, quella di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che l'attività di comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto a una libera consultazione e quindi di evitare che la stessa attività possa sovrapporsi e interagire con l'attività propagandistica per il referendum da parte dei soggetti politici favorevoli, di quelli contrari o che si esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto, dando vita a una forma parallela, al limite surrettizia, di campagna referendaria sottratta a qualsiasi tipo di controllo e regolamentazione;
 - per un altro, quella di assicurare lo svolgimento della comunicazione di "utilità sociale", effettuata nell'interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ossia una forma di servizio pubblico consistente nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l'attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati;

all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni per la regolamentazione delle attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale dalla data di convocazione dei comizi referendari fino alla chiusura delle operazioni di voto;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), istituito con legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni);
4. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per ogni connesso e consequenziale adempimento diretto ad assicurare l'osservanza della stessa;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

Il Segretario
F.to Stefano Toschei

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

ALLEGATO A

alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 marzo 2016, n. 17

Disposizioni per le attività di comunicazione istituzionale del Consiglio regionale in occasione del referendum popolare del 17 aprile 2016 per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

Durante il periodo compreso tra la convocazione dei comizi referendari e la chiusura delle operazioni di voto il Consiglio regionale, nelle sue diverse articolazioni organizzative e nei servizi di informazione e comunicazione – resi ai sensi della l. 150/2000 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche – è tenuto a osservare quanto segue:

Attività di comunicazione e informazione connesse ai lavori dell'Aula e delle sue articolazioni

- a) in caso di affidamento della diretta radiofonica delle sedute del Consiglio regionale, il soggetto affidatario sarà tenuto ad effettuare il servizio in forma oggettiva e impersonale, senza commenti, introduzioni o interviste;
- b) l'Ufficio stampa istituzionale continuerà a provvedere alla diffusione dei comunicati stampa, nonché alla pubblicazione delle news sul sito web istituzionale – con relativa distribuzione attraverso i social network – di notizie e informazioni sulle attività dell'Aula e delle sue articolazioni. Tuttavia i contenuti dei predetti strumenti di informazione saranno redatti, sotto il profilo oggettivo, in forma neutra, completa ed essenziale, privi di riferimenti a indicazioni di voto per i relativi comizi, mentre, sotto quello soggettivo, limitando l'attribuzione degli atti/iniziativa agli organi/cariche istituzionali, senza dichiarazioni/riferimenti ascrivibili a persone e senza indicazione di appartenenza politica. In particolare:
 1. in caso di votazione di atti, il relativo esito è riportato facendo menzione del numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni e/o con le espressioni approvato/respinto a maggioranza ovvero approvato/respinto all'unanimità;
 2. in caso di comunicazioni all'Aula e/o di audizioni in commissione, l'informazione istituzionale si limiterà, in forma neutra e impersonale, priva di riferimenti a indicazioni di voto per i relativi comizi, ai soli elementi indispensabili per garantire l'informazione. Qualora in occasione di comunicazioni/audizioni fossero deliberati atti ad esse connessi, l'informazione darà conto di essi secondo le modalità di cui al punto 1.
- c) sarà sospesa la possibilità di organizzare, per quanto di competenza, conferenze stampa da parte dell'ufficio stampa istituzionale;
- d) sul sito web istituzionale saranno pubblicati l'agenda dei lavori, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, nonché i resoconti stenografici delle sedute consiliari;

- e) sarà sospesa la pubblicazione sul sito web istituzionale di notizie in merito a eventi – come, a titolo esemplificativo, la presentazione di libri, lo svolgimento di dibattiti, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni – fatta salva quella effettuata in forma impersonale e che sia indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

Le comunicazioni e le informazioni istituzionali di “utilità sociale” – effettuate nell'interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza, ossia rese in forma di servizio pubblico consistente nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l'attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati – sono diffuse in forma impersonale e senza dichiarazioni, quando ciò sia indispensabile e non rinviabile per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso in cui il contenuto degli atti dei quali si dà notizia o informazione abbia come elemento imprescindibile il riferimento a persone, la comunicazione sarà effettuata nei limiti dell'indispensabilità dell'informazione.